

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE IN USO
DI LOCALI COMUNALI***

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso di alcuni locali di proprietà comunale da parte di enti pubblici, associazioni, organizzazioni politiche e sindacali, società commerciali, cooperative, scuole, ecc. e privati cittadini.

Articolo 2 – Disponibilità locali

Nell'ambito delle disponibilità immobiliari patrimoniali del Comune di Castiglione Tinella si identificano nelle strutture di seguito indicate i locali da destinare ad uso collettivo per conferenze, convegni, assemblee pubbliche, riunioni di lavoro e comunque attività che abbiano un carattere sociale, culturale, ricreativo promosse dai soggetti sopra indicati che ne facciano regolare richiesta.

I locali di proprietà comunale da adibire ad uso collettivo sono:

- Sala consiliare
- Salone al piano seminterrato della Sede municipale
- Locali diversi situati nell'edificio scolastico
- Centro di incontro ed aggregazione in frazione Balbi.

Resta inteso che i locali suddetti sono prioritariamente destinati all'attività istituzionale di competenza del Comune.

Oltre alle predette strutture, il Comune di Castiglione Tinella dispone anche dell'uso della Sala della Torre nella ex Chiesa S. Andrea Apostolo ricevuta in comodato dalla Curia e a sua volta subcomodata all'Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione. L'utilizzo di tale locale è regolamentato dal contratto di comodato stipulato con la Curia e dal contratto di subcomodato stipulato con l'Associazione prenominata.

Articolo 3 – Richiesta di concessione in uso

La richiesta di concessione in uso, compilata su apposito stampato fornito dall'Amministrazione comunale, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'utilizzo (almeno un mese prima), al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività cui i locali sono adibiti. E' comunque facoltà del Comune ricevere richieste di utilizzo dei locali al di fuori della tempistica sopra indicata, fatto salvo la potestà insindacabile di concederne l'uso in relazione agli impegni assunti e alle disponibilità esistenti.

Essa dovrà indicare chiaramente il tipo di manifestazione o attività che si intende organizzare, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso e dovrà essere firmata dal Legale rappresentante dell'Ente organizzatore o dal richiedente.

E' facoltà del Comune chiedere ulteriori informazioni, anche documentabili, circa i contenuti delle iniziative che i soggetti richiedenti intendono promuovere presso i locali comunali.

Il Comune si impegna a rispondere alla richiesta di utilizzo dei locali entro quindici giorni dalla data di presentazione, al fine di consentire ai soggetti richiedenti la necessaria programmazione dell'attività.

In ogni caso è fatta salva la discrezionalità dell'Amministrazione comunale di concedere o meno l'uso del locale, previa valutazione delle finalità per cui ne viene richiesto l'uso.

Articolo 4 – Disciplina per l'utilizzo dei locali e rimborso spese

Il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano.

Il Comune si impegna a fornire i servizi di erogazione di energia elettrica e riscaldamento, salvo casi di forza maggiore (guasti improvvisi o eventi imprevedibili).

La concessione in uso è subordinata al versamento anticipato di un rimborso spese da effettuarsi presso la Tesoreria comunale.

La quota di rimborso spese per l'utilizzo dei locali comunali viene determinata tenendo conto delle spese relative ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, del tipo di manifestazione che si intende organizzare agevolando le iniziative culturali rispetto a quelle commerciali, del soggetto richiedente favorendo le associazioni ed enti senza scopo di lucro.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le quote di rimborso spese per l'uso dei locali vengono quantificate come segue:

Iniziativa	riscaldamento	senza riscaldamento
Iniziativa organizzata da Ente locale, Associazioni, Gruppi politici, Gruppo Volontariato / Proloco, senza scopo di lucro, rivolta alla popolazione.	gratis	gratis
Iniziativa di privati, celebrazioni e feste per ricorrenze private.	Euro 120,00 al giorno	Euro 80,00 al giorno

Le singole quote di rimborso spese e tipologia di iniziativa di cui alla tabella sopra riportata potranno essere modificate periodicamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, senza necessità di riapprovazione del presente Regolamento da parte del Consiglio comunale.

La Giunta comunale, con propria deliberazione, potrà prevedere singole casistiche di rimborso spesa o esonero dalle stesse, qualora si presentino casi particolari, istanze o casistiche non previste nel presente Regolamento.

Articolo 5 – Concessione in uso dei locali

L'assegnazione dei locali è disposta con atto concessorio del Responsabile di Area competente, previa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Sono esonerate dal rilascio della concessione del Responsabile di Area competente le iniziative patrociniate dal Comune di Castiglione Tinella o nelle quali il Comune viene individuato come collaboratore al progetto.

Il Responsabile di Area provvederà alla consegna delle chiavi e dei locali al concessionario contestualmente al rilascio della concessione richiesta, che dovranno essere restituite dal concessionario al termine dell'iniziativa e comunque non oltre il giorno successivo.

Nel caso di iniziative con cadenza settimanale che perdurino per più di due giornate, sarà cura del concessionario ritirare e riconsegnare le chiavi ogni volta presso gli Uffici comunali, in orario d'ufficio.

Senza pregiudizio del risarcimento o indennizzo per i danni arrecati, il Comune di Castiglione Tinella avrà il diritto di promuovere la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) per diversa utilizzazione del locale, da parte del richiedente, rispetto a quella comunicata e autorizzata;
- b) per sub concessione totale o parziale del locale, degli impianti o degli arredi concessi in uso;
- c) per danneggiamenti evidenti al locale.

Articolo 6 – Oneri a carico del concessionario

All'atto del rilascio della concessione, con obbligazione sottoscritta in calce alla medesima, dopo aver preso visione dello stato del locale, il richiedente dovrà:

- a) impegnarsi a riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui è stato preso in carico, immediatamente il giorno successivo all'ultimo giorno di utilizzo, provvedendo alla pulizia del locale stesso;
- b) assumere tutti gli oneri derivanti al Comune a seguito di danni arrecati al locale, agli impianti e agli arredi a causa dell'uso fattone dal concessionario.

Articolo 7 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario del locale è responsabile della sorveglianza e della conservazione di tutti i materiali e di tutte le attrezzature necessarie per eseguire l'iniziativa per la quale è stata richiesta la concessione, introdotte nel locale.

Il concessionario non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti.

Ogni lavoro di carattere straordinario dovrà essere autorizzato dal Comune.

Articolo 8 – Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario deve osservare le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, il divieto di fumare, le prescrizioni in materia di controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni e dell'inquinamento acustico.

Il concessionario deve munirsi a sua cura e spese di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste (es. SIAE, ASL, ecc.), non assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali omissioni ed inosservanza alle disposizioni anzidette.

Il concessionario è responsabile dello svolgimento dell'attività e pertanto direttamente degli eventuali danni a persone, animali e cose comunque provocati nell'occasione dello svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

Articolo 9 – Risarcimento danni

Qualora il concessionario contravvenga agli obblighi di cui agli artt. 4, 6 e 7 gli verrà addebitato, oltre all'applicazione dei normali canoni d'uso, il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture e agli impianti del locale. In tale caso il concessionario perderà il diritto di ottenere in futuro l'uso dei locali.

Articolo 10 – Esonero responsabilità in capo al concedente

Sia l'Amministrazione comunale che il Responsabile del servizio nonché il personale incaricato sono esonerati da responsabilità derivanti da danni e ammanchi che a qualsiasi titolo si verificano nel corso della manifestazione in pregiudizio del concessionario.

Articolo 11 – Sopravvenuta impossibilità di utilizzo del locale

Nessun indennizzo verrà corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo del locale, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi e comunque ad eventi impreveduti e fortuiti, non imputabile al concedente, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi in modo tale da compromettere la manifestazione cui viene adibito il locale concesso.

In tale caso il Comune sarà tenuto al solo rimborso della somma percepita.

Il mancato utilizzo del locale per causa imputabile al concessionario non comporta nessun obbligo alla restituzione del canone versato al Comune, anche nel caso in cui il mancato utilizzo dipenda da cause di forza maggiore.

Articolo 12 – Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione.

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni di legge o, in mancanza di esse, alle consuetudini e usi locali.